

Appendice normativa 2022

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)
(pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 dicembre 2007, n. 52, suppl. n. 4)

Art. 15

Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive

omissis

9. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008 le aziende pubbliche di servizi alla persona sono esentate dal pagamento dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2012, n. 25

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)
(b.u. 27 dicembre 2012, n. 52, suppl. n. 2)

Art. 12

Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP

omissis

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le agevolazioni in materia di IRAP previste dalle leggi provinciali n. 27 del 2010 e n. 25 del 2012 e da altre disposizioni provinciali non si applicano agli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza). Ai suddetti esercizi si applicano, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le aliquote IRAP determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale.

2 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'agevolazione prevista dal comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il

rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma¹.

2 ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014, quanto previsto dal comma 2, si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale dai soggetti indicati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

omissis

9 ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.

10. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo nonché i criteri per la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle misure agevolative².

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 21 legge di stabilità provinciale 2016

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

omissis

8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i sei successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 2,68 per cento e al 2,98 per cento.
9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i tre successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

¹ Si veda la deliberazione della giunta provinciale 20 settembre 2013, n. 1969.

² Articolo modificato dall'art. 15 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, che ha introdotto il comma 2 ter, e dall'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 (che ha eliminato, al comma 2.1, il riferimento agli apparecchi da gioco di cui al comma 7 dell'art. 110 del regio decreto n. 773/1931). Si veda anche l'art. 4, comma 5, della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 secondo cui le agevolazioni previste dall'articolo 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017.

- a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;
- b) ³
- c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA) delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.
- 9 bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 e per i due successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dell'1,5 per cento per i soggetti passivi che rispettano i requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c).
10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis, 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.
11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i sei successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.
- 11 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
12. *omissis*⁴
13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per i quattro successivi è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

³ Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 1 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

⁴ Comma modificativo dell'art. 12 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.
- 14 bis. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).⁵

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 18
legge di stabilità provinciale 2018

Art. 4

Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.
- 1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote

⁵ Articolo così modificato dal comma 1 dell'art. 1 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18, dall'art. 1 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15, dall'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, dall'art. 1 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16 e dall'art. 1 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22. Per i criteri attuativi della detrazione di cui ai commi 13 e 14 si veda la deliberazione di Giunta provinciale n. 2554 del 29 dicembre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 456 del 24 marzo 2017. Per i criteri attuativi della detrazione di cui al comma 14bis si veda la deliberazione di Giunta provinciale n. 1751 del 28 settembre 2018.

dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per le successive annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. L'agevolazione prevista da questo comma si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2020.
3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
- 3 bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che esercitano in misura prevalente l'attività di assistenza di persone con disabilità cognitiva, nelle more della definizione dei servizi di interesse economico generale relativi a tale attività, per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020 e per il successivo l'esenzione dall'IRAP non è soggetta ai limiti di cui al comma 4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla decisione di autorizzazione resa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
- 3 ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, per le ONLUS che hanno subito nell'anno 2021 un calo di fatturato superiore al 10 per cento rispetto all'anno 2019 l'esenzione IRAP di cui al comma 3 è concessa ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. Per le ONLUS che non hanno subito il calo di fatturato di cui al precedente periodo, l'esenzione IRAP di cui al

comma 3 continua ad essere concessa, ai sensi del comma 4, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Le agevolazioni previste dai commi 1, 1 bis, 2 e 3 sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).
- 4 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).
5. Le agevolazioni previste dall'articolo 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017.⁶

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. 13

Legge di stabilità provinciale 2020

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. omissis⁷
2. omissis⁸
3. omissis⁹
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono fissate rispettivamente nella misura statale del 3,90 per cento e del 4,20 per cento nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.
- 4 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate di 0,92 punti percentuali nel caso in

⁶ Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15, dall'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, dall'art. 1 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16 e dall'art. 1 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.

⁷ Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

⁸ Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. n. 29 del 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

⁹ Comma modificativo dell'art. 4 della l.p. n. 18 del 2017; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.¹⁰

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2020, n. 16
Legge di stabilità provinciale 2021

Art. 1
omissis¹¹

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2021, n. 7
Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023

Art. 6
omissis¹²

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2021, n. 18
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023

Art. 3
omissis¹³

¹⁰ Articolo così modificato dall'art. 6 della l.p. 17 maggio 2021, n. 7, dall'art. 3 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 e dall'art. 1 della l.p. 27 dicembre 2021, n. 22.

¹¹ Articolo modificativo dell'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21, dell'art. 1 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 e dell'art. 4 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questi tre articoli).

¹² Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo).

¹³ Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo).

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2021, n. 22

Legge provinciale di stabilità 2022

Art. 1

1. Per assicurare certezza nella misura delle aliquote IRAP applicabili dai soggetti passivi della Provincia, all'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le modificazioni di cui al comma 2.
2. omissis
3. omissis
4. omissis ¹⁴

**NB: per la normativa provinciale aggiornata in tempo reale occorre fare riferimento alla banca dati del Consiglio provinciale, accessibile al seguente indirizzo:
<http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>**

¹⁴ I commi 2, 3 e 4 modificano l'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21, l'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13 e l'art. 4 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste tre leggi.